

Alloggi convenzionati e abitazioni riservate ai residenti

Sui siti web dell'Agenzia di Vigilanza sull'Edilizia, Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano (<https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/default.asp>) e qui è possibile trovare informazioni sui requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata e sui principali obblighi da rispettare.

È anche disponibile un volantino informativo sia in forma digitale che cartacea presso gli uffici comunali.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Agenzia di Vigilanza sull'Edilizia:

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1 - 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 418490

E-Mail: awa.ave@provinz.bz.it

PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it

Alloggi convenzionati

(Vincolo di cui all'art. 79 della L.P. Nr. 13/1997)

Requisiti per l'occupazione

- residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia
- o
- residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia
- o
- contratto di lavoro nel territorio provinciale
- o
- residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell'emigrazione
- e
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione

Principali obblighi

- l'abitazione convenzionata deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d'uso/agibilità e tutta la famiglia deve entro il medesimo termine trasferirsi la residenza anagrafica
- se l'abitazione non è occupata entro un anno dal rilascio della licenza d'uso/agibilità, occorre comunicarlo al Comune e all'Istituto per l'edilizia sociale - IPES entro 30 giorni

- se l'abitazione dovesse rendersi libera, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni; l'alloggio deve essere rioccupato entro sei mesi da persone aventi diritto
- se l'abitazione non viene rioccupata entro sei mesi, occorre comunicarlo al Comune e all'Istituto per l'edilizia sociale IPES entro 30 giorni
- nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale

Sanzioni amministrative

- se la comunicazione al Comune e all'IPES non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi), si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- se la comunicazione al Comune che l'abitazione si è resa libera non avviene o avviene in ritardo, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- se l'abitazione convenzionata è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale

I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all'art. 79 della L.P. 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla L.P. 9/2018 ed agli atti unilaterali d'obbligo.

Abitazioni riservate ai residenti

(Vincolo di cui all'art. 39 della L.P. n. 9/2018)

Requisiti per l'occupazione

- residenza da almeno 5 anni in Alto Adige
o
- posto di lavoro in Alto Adige
e
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata alle esigenze della famiglia.

Obblighi principali

- l'abitazione deve essere occupata entro un anno dall'agibilità
- se l'abitazione non è occupata entro un anno dall'agibilità, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni
- se l'abitazione dovesse rendersi libera, deve essere rioccupata entro sei mesi da persone aventi diritto
- se l'abitazione non è rioccupata entro sei mesi, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni

Sanzioni

- se la comunicazione al Comune non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'occupazione/rioccupazione, si applica per la durata della mancata occupazione una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale
- se l'abitazione è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale

I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all'art. 39 della L.P. 9/2018 ed agli atti unilaterali d'obbligo.